

**FONDAZIONE “CENTRO DIURNO INTEGRATO
SERAFINO CUNI”**

Sede Legale PIAZZA EUROPA 2, VILLA DI SERIO (BG)

Codice fiscale 95149380164

P.IVA. 03238830164

Iscritta al REA di Bergamo n° 364636

Patrimonio versato Euro 52.000.=

Ai Signori Consiglieri della

Fondazione “Centro Diurno Integrato Serafino Cuni”

**RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE SUL
BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2019**

Giudizio

Ho svolto la revisione legale del bilancio della Fondazione “Centro Diurno Integrato Serafino Cuni”, così come previsto dall’art. 12 dello Statuto della Fondazione, costituito dallo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal Conto Economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla Nota Integrativa.

A mio giudizio il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione “Centro Diurno Integrato Serafino Cuni” al 31 dicembre 2019, del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Incertezza significativa relativa alla continuità della Fondazione

Richiamo l’attenzione su quanto esposto nelle pagine della Nota integrativa del bilancio ai paragrafi “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio” ed “Evoluzione prevedibile della gestione”, in cui il Consiglio di Amministrazione, in ordine all’emergenza epidemiologica COVID-19, conferma la capacità della Fondazione di continuare ad operare e di poter garantire



la continuità del Centro non appena ATS consentirà la riapertura delle strutture semi-residenziali. Pertanto ad oggi la Fondazione non presenta problemi in termini di continuità operativa, conseguentemente, con riferimento a tale aspetto, il mio giudizio non è espresso con rilievi.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Fondazione di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per la appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Fondazione o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del Revisore Legale

E' mia la responsabilità di esprimere un giudizio professionale sul bilancio d'esercizio basato sulla revisione contabile.

Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.



La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Fondazione.

La Revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio nel suo complesso.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti, rilevo, in via preliminare, che detto bilancio, sottoposto alla vostra deliberazione, corrisponde alle risultanze della contabilità della Fondazione; esso evidenzia un avanzo di gestione pari ad euro 19.683 e si riassume nei seguenti dati:

Stato Patrimoniale:

Totale immobilizzazioni	€ 89.240
Totale attivo circolante	€ 252.030
Ratei e risconti	€ 428
<i>Totale attivo</i>	<i>€ 341.698</i>

Patrimonio netto	€ 239.738
Debiti	€ 101.360
Ratei e risconti	€ 600
<i>Totale passivo</i>	<i>€ 341.698</i>

di cui:

Fondo di dotazione	€ 52.000
--------------------	----------



Conto Economico:

Totale valore delle risorse	€ 398.306
Totale costi di gestione	-€ 378.077
Totale proventi e oneri finanziari	-€ 546
Imposte sul reddito d'esercizio	€ -
<u>Avanzo di gestione</u>	€ 19.683

L'attività della Fondazione è stata svolta nel rispetto dei principi statutari ed in aderenza alle disposizioni previste per gli enti non profit operanti nel settore.

Nel corso dell'esercizio, in relazione alle verifiche periodiche ed alla partecipazione ai Consigli di Amministrazione, è stata controllata, sotto l'aspetto formale, l'amministrazione della Fondazione, è stata accertata la regolare tenuta della contabilità, si è vigilato sugli adempimenti di legge e dello statuto.

In particolare la sottoscritta attesta che le risultanze contabili, verificate mediante le verifiche trimestrali, rispecchiano il prospetto di bilancio stesso.

Il Revisore attesta che il bilancio, opportunamente adattato alla realtà della Fondazione quale "ente non commerciale", è conforme alle disposizioni previste dagli artt. 2423 e seguenti del C.C., così come risulta dalla Nota Integrativa redatta ai sensi dell'art. 2427 C.C..

I criteri di formazione e valutazione risultano correttamente applicati.

Bergamo, 08 giugno 2020

Il Revisore Legale

Dott.ssa Silvia Rota Caremoli

